

BG SICAV

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEPOSITATO IN CONSOB
IN DATA 27 GIUGNO 2012 E VALIDO DAL 29 GIUGNO 2012

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA BG SICAV

Comparti e Classi della BG Sicav oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTO	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA	CLASSE	TIPOLOGIA
COMPARTI AZIONARI			
European Equities	14 luglio 2006	D	X
US Equities	14 luglio 2006	D	X
Pictet Japanese Equities	14 luglio 2006	D	X
Equita Stock Picking	31 marzo 2010	D	X
COMPARTI FLESSIBILI			
Short Equities	15 febbraio 2008	D	X
Flexible Global Equities	14 luglio 2006	D	X
Flexible Euro Bond	12 marzo 2008	D	X
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/DEBITO			
Euro Bond	14 luglio 2006	D	X

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IN ITALIA LE AZIONI DI BG SICAV, DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di BG Sicav è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori medesimi e presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia nonché sul sito Internet www.generali-fm.lu.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio categoria banche, categoria promotori finanziari) ed evidenzia i Comparti e le Classi disponibili presso ciascun Soggetto collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia è la banca State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano.

Nella commercializzazione in Italia delle Azioni dei Comparti della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti assolve la funzione d'intermediazione nei pagamenti, connessa alle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni, trasmette all'Agente Amministrativo della Sicav i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione, - e comunque entro sette giorni lavorativi dalla ricezione delle domande da parte del Soggetto collocatore - alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, provvede per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni all'accensione di conti intestati alla Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In virtù di tale ruolo provvede altresì a curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso ricevute dai Soggetti collocatori, attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso vengano svolte nel rispetto dei termini indicati nel Prospetto, cura l'inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso, consegna al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora richiesto, cura le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante, svolge le attività necessarie all'esercizio del diritto di voto di cui al paragrafo 2.D, tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale ed annuale certificata della Sicav rilasciando su richiesta, anche a domicilio, una copia di tale documentazione agli investitori richiedenti.

Le attività suddette vengono svolte da State Street Bank S.p.A. presso la sede operativa in Milano – 20125, via Ferrante Aporti, 10.

Si precisa che l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione ed esame dei reclami provenienti dagli investitori, verrà svolta dai Soggetti incaricati del collocamento.

La Banca Depositaria è CACEIS Bank Luxembourg S.A., con sede legale in Lussemburgo, Alleè Scheffer, 5 e non ha sedi secondarie in Italia.

La Banca Depositaria assolve le funzioni di emissione dei certificati di partecipazione alla Sicav e di custodia dei beni dei singoli compartimenti della Sicav, con facoltà di sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dei singoli Comparti presso altri istituti bancari o intermediari finanziari.

BG SICAV non ha sedi secondarie in Italia.

B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA BG SICAV IN ITALIA

Nell'ambito della classe D possono essere sottoscritte, per tutti i Comparti disponibili e a scelta del sottoscrittore, azioni di Categoria "load" (d'ora in avanti: Categoria "l") o azioni di Categoria "backload" (d'ora in avanti: Categoria "b"). Alle azioni di Categoria "l" si applica una commissione di entrata, mentre alle azioni di Categoria "b" si applica una commissione di uscita. La scelta della Categoria per ciascun Comparto avviene in sede di prima sottoscrizione; le successive variazioni della Categoria (sia per lo stesso Comparto che in caso di conversione) necessitano del rimborso e della nuova sottoscrizione.

1.B SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Versamento in unica soluzione (UNI)

Il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art.1411 c.c., trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di ricevimento le domande di sottoscrizione e i mezzi di pagamento.

Il Soggetto Collocatore è altresì impegnato, qualora abbia ricevuto apposito mandato dalla Sicav, a girare gli assegni ricevuti, effettuando o il versamento sul conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o provvedendo all'incasso diretto; in quest'ultima ipotesi gli importi incassati saranno successivamente bonificati sul

conto corrente intestato alla Sicav presso il soggetto incaricato dei pagamenti. In ambedue i casi, l'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento e, per gli assegni, con la stessa valuta indicata nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a depositare gli importi ricevuti sul conto aperto dalla Sicav presso il medesimo soggetto incaricato dei pagamenti, nel giorno stesso della loro ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà ad inviare alla Banca Depositaria le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo a quello di riconciliazione dell'importo bonificato con l'importo sottoscritto rispettando, ove possibile, la data di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

Le domande di sottoscrizione inviate dal soggetto incaricato dei pagamenti e ricevute dalla Banca Depositaria entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo di banca in Lussemburgo, saranno eseguite nel giorno lavorativo successivo, al prezzo di emissione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto del comparto della Sicav del medesimo giorno ("Giorno di Valutazione"). Se le domande sono ricevute dopo le ore 14.00 (ora di Lussemburgo), le sottoscrizioni saranno eseguite il Giorno di Valutazione immediatamente successivo. Nel caso in cui si applichi la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98, il regolamento dei corrispettivi non potrà avvenire che decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Entro il giorno successivo al Giorno di Valutazione la Sicav, per tramite della Banca Depositaria, comunicherà al soggetto incaricato dei pagamenti la valorizzazione, il numero delle Azioni sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire.

Il soggetto incaricato dei pagamenti trasferirà gli importi delle sottoscrizioni sul conto aperto presso la Banca Depositaria entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione o entro il termine più breve eventualmente indicato nell'appendice di ogni comparto.

Piani di Accumulo del Capitale (PAC)

Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche tramite Piani di Accumulo del Capitale (PAC) esclusivamente con azioni della Categoria "I". Gli investitori possono scegliere tra PAC di durata pari a 5, 10, 15 e 20 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile, bimestrale e trimestrale.

La rata minima ammonta a euro 100, incrementabile di euro 25 e multipli. Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 6 rate unitarie dell'importo prescelto per i PAC di durata pari a 5 o 10 anni e pari ad almeno 12 rate unitarie dell'importo prescelto per i PAC di durata pari a 15 o 20 anni.

I PAC prevedono un minimo di 26 ed un massimo di 252 versamenti.

L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

I versamenti potranno essere effettuati utilizzando come modalità di pagamento esclusivamente una autorizzazione permanente di addebito (modulo RID) sul conto corrente bancario del sottoscrittore. La prima rata verrà investita in base al NAV calcolato il giorno 8 del secondo mese successivo al Giorno di Valutazione in cui è stata eseguita la sottoscrizione iniziale. L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata RID corrispondente. Le Azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto o conversione prima dell'ultimo giorno del mese di attribuzione. L'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata RID, produrrà la sospensione automatica del PAC.

E' consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal Piano, purché ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o a suoi multipli interi. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al Piano nel Modulo di sottoscrizione.

L'investitore può interrompere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo, ovvero porre fine in qualsiasi momento a versamenti relativi al Piano di Accumulo del Capitale (PAC) senza oneri aggiuntivi.

Le commissioni di entrata, determinate in base al Valore Nominale di ciascun PAC, sono applicate secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 6.B, punto A) Categoria "I" – commissioni di entrata.

Fanno eccezione le commissioni nette previste per le classi 4 e 5 che sono applicabili esclusivamente ai piani di importo complessivo pari almeno a euro 120.000 per la classe 4 ed a euro 240.000 per la classe 5.

Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

2.B CONVERSIONI DELLE AZIONI

E' consentito effettuare le operazioni di conversione solo nell'ambito della stessa classe e Categoria ("1" o "b") di Azioni. In tali casi verranno applicate le commissioni previste al successivo paragrafo 6.B, punto C, commi 1 e 2.

Gli azionisti possono fare domanda di convertire tutte o parte delle loro Azioni di uno o più Comparti in Azioni di altri Comparti della Sicav commercializzati in Italia, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo indirizzato al Soggetto Collocatore.

Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve le richieste di conversione per conto della Sicav e le esegue nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 3° giorno lavorativo successivo, gestendo l'operazione come rimborso e successiva sottoscrizione al netto delle ritenute fiscali opportunamente calcolate.

Entro il termine sopra indicato, il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dalla Banca Depositaria una comunicazione indicante il numero delle Azioni per cui è stata chiesta la conversione; l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per azione in base al quale viene eseguita la conversione. .

Le richieste di conversione, se ricevute dalla Sicav entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) nel giorno lavorativo precedente un Giorno di Valutazione, saranno trattate nello stesso Giorno di Valutazione. Le richieste ricevute oltre l'indicato termine verranno trattate nel primo Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

3.B RIMBORSO DELLE AZIONI

Nei limiti stabiliti dal KIID, ciascun azionista ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dalla Sicav il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni. Le Azioni rimborsate dalla Sicav saranno annullate.

La richiesta di rimborso, effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, deve essere indirizzata al Soggetto Collocatore, è irrevocabile e deve indicare il numero delle Azioni da rimborsare, le istruzioni per il pagamento del controvalore del rimborso nonché il nome sotto il quale le Azioni sono registrate e gli eventuali documenti attestanti il trasferimento delle Azioni.

Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la sede o le succursali del Soggetto Collocatore. Ove le domande di rimborso siano raccolte da parte di Promotori finanziari del Soggetto Collocatore, i Promotori finanziari trasmettono a quest'ultimo le domande di rimborso subito dopo la ricezione e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile.

A sua volta, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede a ritrasmettere alla Banca Depositaria la domanda di rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

Qualunque richiesta di rimborso, se ricevuta entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) di un giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione, sarà effettuata in tale Giorno di Valutazione.

Le richieste ricevute oltre l'indicato termine verranno eseguite nel primo Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

Entro il giorno successivo a quello di Valutazione, il soggetto incaricato dei pagamenti riceve dalla Banca Depositaria una comunicazione riportante il numero delle Azioni per cui è stato chiesto il rimborso, l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per azione in base al quale viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso.

Il pagamento del prezzo delle Azioni rimborsate – al netto di eventuali ritenute fiscali opportunamente calcolate - sarà effettuato a cura della Banca Depositaria presso il soggetto incaricato dei pagamenti al più tardi 5 giorni lavorativi seguenti il Giorno di Valutazione in oggetto, o entro il termine più breve eventualmente indicato nell'Appendice di ogni comparto, a mezzo di bonifico bancario.

4.B LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO/DELLA CONVERSIONE/DEL RIMBORSO

Il soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori invierà al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione, dell'avvenuto rimborso) entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di Valutazione contenente: il numero delle Azioni sottoscritte (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni Comparto e gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio data di ricezione della domanda; indicazione delle spese e commissioni applicate). La lettera di conferma sarà inviata per posta ordinaria.

5.B OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, VERSAMENTO SUCCESSIVO, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (INTERNET E/O SERVIZIO DI CALL CENTER)

Le sottoscrizioni iniziali possono essere effettuate anche tramite Servizi “on-line” (Internet) mentre le operazioni di versamento successivo, conversione tra comparti e rimborso, possono essere effettuate, oltre che mediante utilizzo di Internet, anche tramite Servizio di Call Center nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” e di Call Center che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire le richieste relative alle operazioni sopra indicate in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire per le operazioni da effettuare tramite servizi “on line” è riportata nei siti operativi. I soggetti incaricati del collocamento che hanno attivato servizi “on line” e/o il servizio di Call Center per effettuare le operazioni di investimento successivo, conversione e rimborso sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. Alle operazioni di versamento successivo e di conversione tra comparti non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell’investitore. Le domande di versamento successivo, conversione tra comparti e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse o rimborsate e non comportano alcun onere aggiuntivo a quelli indicati al successivo punto 6.B.

Per accedere ai servizi “on line” e/o al servizio di Call Center è necessario aver preventivamente sottoscritto un contratto di collocamento con uno dei soggetti incaricati del collocamento offerenti il Servizio ed avere aperto con tale Soggetto un conto corrente abilitato alla operatività a distanza. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

6.B INDICAZIONI SPECIFICHE DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

A) Categoria “I” - commissioni di entrata

In caso di sottoscrizione di azioni di Categoria “I” sull’ammontare delle somme investite vengono applicate commissioni di entrata fino ad un massimo del 3,00% per i comparti azionari e flessibili e fino ad un massimo del 1,5% per i comparti obbligazionari e flessibili. La commissione di entrata dipenderà dalla classe di investimento complessivo potenziale individuata. Successivamente alla sottoscrizione, i Soggetti incaricati del collocamento, sulla base degli investimenti effettuati, potranno indicare una variazione della classe di investimento complessivo potenziale individuata all’atto dell’investimento. Tale nuova classe potrà essere utilizzata e preventivamente resa nota al cliente in occasione delle operazioni successive. La tabella seguente evidenzia le commissioni nette di entrata che verranno applicate in funzione delle classi di investimento potenziale complessivo:

	Classi di investimento complessivo potenziale: commissioni nette Le aliquote % sotto riportate sono applicate sui versamenti in unica soluzione (UNI) e sui Piani di Accumulo del Capitale (PAC)				
ALIQUOTA PREVISTA PER:	Classe 1 (fino a 50.000 euro)	Classe 2 (oltre 50.000 euro e fino a 250.000 euro)	Classe 3 (Oltre 250.000 euro e fino a 500.000 euro)	Classe 4 (Oltre 500.000 euro e fino a 1.000.000 euro)	Classe 5 (Oltre 1.000.000 di euro)
<i>Comparti Azionari</i> - European Equities; - US Equities; - Pictet Japanese Equities; - Equita Stock Picking <i>Comparti Flessibili:</i> - Short Equities; - Flexible Global Equities;	3,00%	2,25%	1,50%	0,75%	0,00%
<i>Comparti Flessibili:</i> - Flexible Euro Bond; <i>Comparto Obbligazionario/debito:</i> - Euro Bond	1,50%	1,125%	0,75%	0,375%	0,00%

B) Categoria “b” - commissioni di uscita

In caso di sottoscrizione di azioni di Categoria “b” non sono previste commissioni di entrata ma commissioni di uscita per i primi tre anni di permanenza delle azioni originariamente sottoscritte nella categoria “b”, con le aliquote percentuali di cui alla tabella successiva.

Per "permanenza" delle azioni sottoscritte nella Categoria “b” si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di sottoscrizione di azioni di Categoria “b” - corrispondente alla data di emissione delle "azioni originariamente sottoscritte" - e la data di rimborso delle azioni di Categoria “b” - corrispondente alla data di annullamento delle azioni medesime.

Per "azioni originariamente sottoscritte" nella Categoria “b” s’intendono le azioni sottoscritte con importi non rivenienti da contestuali rimborsi di azioni sottoscritte nella Categoria “b”.

La commissione di uscita viene calcolata in funzione del periodo di permanenza (c.d. “tunnel”) delle azioni nella Categoria “b” ed applicata sul valore dell’importo da rimborsare, con le aliquote percentuali di cui alla tabella successiva:

Periodo di permanenza delle azioni di Categoria “b” originariamente sottoscritte	Commissioni di uscita
Fino a 1 anno	3,50%
Superiore a 1 anno e fino a 2 anni	2,50%
Superiore a 2 anni e fino a 3 anni	1,50%
Oltre 3 anni	0

Ai fini della determinazione dell'eventuale commissione di uscita, le azioni rivenienti da ogni sottoscrizione o versamenti successivi sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni o versamenti successivi.

In caso di rimborso parziale di azioni sottoscritte in periodi diversi, la commissione di uscita viene determinata, salvo diverse istruzioni del partecipante, considerando da rimborsare per prime le azioni per le quali non sono dovute commissioni di uscita perché è esaurito il periodo di tunnel (c.d. azioni “fuori tunnel”), poi quelle per le quali sono dovute (c.d. azioni “in tunnel”) iniziando a rimborsare le azioni alle quali corrispondono le commissioni più basse: a parità di aliquota commissionale verranno rimborsate per prime le azioni avvalorate in data più recente.

C) commissioni di conversione

1. Operazioni di conversione tra azioni di Categoria “I”: è applicata, sull’ammontare delle somme trasferite, una commissione pari all’1%. E’ facoltà dei Soggetti incaricati del collocamento ridurre fino al 100% tale commissione.
2. Operazioni di conversione tra azioni di Categoria “b”: è applicata una commissione pari a 35 euro per ogni singola operazione. E’ facoltà dei soggetti incaricati del collocamento azzerare tale commissione.
3. Operazioni di conversione tra azioni di Categoria “I” ed azioni di Categoria “b” e viceversa: sono da intendersi come una doppia operazione di rimborso e di sottoscrizione: di conseguenza saranno dovute le commissioni di entrata ed eventualmente di uscita imputabili per ciascuna delle due operazioni predette.

7.B COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche i diritti fissi connessi alle funzioni d’intermediazione nei pagamenti di cui al paragrafo 16.3 del Prospetto che vengono prelevati dall’importo di pertinenza del sottoscrittore nella seguente misura:

- domanda relativa ad operazioni di sottoscrizione (versamenti iniziali UNI e conferimenti successivi al di fuori di formule PAC), prima rata PAC: euro 18,50;
- domande relative ad operazioni di rimborso (totale/parziale): euro 18,50;
- operazioni effettuate tramite RID: euro 2,50.

Non verrà applicato alcun diritto fisso per le operazioni di conversione.

Nessuna commissione di negoziazione verrà applicata per le operazioni di sottoscrizione e rimborso in euro sui comparti denominati in altra divisa.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI E ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE)

Si riepiloga in forma tabellare quanto sopra dettagliatamente descritto indicando, altresì, relativamente alle Commissioni di gestione e di incentivo, previste nel KIID e prelevate direttamente sul Valore Patrimoniale Netto del comparto, la percentuale media corrisposta ai Soggetti Collocatori:

Commissioni	% corrisposta in media ai Soggetti collocatori nell'anno 2011
Comm.ne di sottoscrizione	100%
Comm.ne di conversione	100%
Comm.ne di rimborso	100%
Commissione di gestione	
Per tutti i Comparti	65%
Commissione di incentivo	
Per tutti i Comparti	0

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1.D MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della Sicav nella versione in lingua italiana sono messe a disposizione del pubblico presso i Soggetti incaricati del collocamento e presso il Soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori della Sicav possono ottenere gratuitamente, anche a domicilio, purché ne facciano richiesta ai summenzionati soggetti, copia dei documenti sopra indicati.

I documenti sopramenzionati, sono disponibili sul sito Internet www.generali-fm.lu, nonché, su richiesta dei sottoscrittori della Sicav, possono essere loro inviati in formato elettronico mediante compatibili tecniche di comunicazione a distanza che consentano comunque al sottoscrittore richiedente di acquisire la disponibilità di tali documenti su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascun comparto, calcolato per le diverse classi, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato quotidianamente in Italia su "Il Sole 24 Ore".

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano "M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari" nonché sul sito Internet www.generali-fm.lu.

2.D MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti di BG SICAV saranno inviati per lettera dal soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori, almeno 8 giorni prima dell'assemblea, a tutti gli azionisti risultanti dal registro della Sicav. Gli avvisi di convocazione saranno tenuti, inoltre, a disposizione presso la sede del soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori.

3.D REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni.

I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno

solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi d'investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi del valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.